



Gaudioiano di Lavello
banca del melfese



BANCA ADERENTE AL
**Gruppo
Bancario
Cooperativo
Iccrea**

dall'Ofanto al cuore del Vulture

Policy

in materia di

remunerazione degli

affidamenti e degli

sconfinamenti

Procedura interna sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti ai sensi dell'art. 117 bis del D. Lgs. 385/1993, dell'art.4, comma 4 del Decreto n.644 del 30 giugno 2012, del Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, degli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia (Delibera 286/2018)

Approvata da parte delle funzioni di Risk management e di Compliance

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2012 (per determinare, ai sensi del Decreto n. 644/2012 i casi in cui a fronte di uno sconfinamento è svolta una istruttoria veloce, le relative modalità operative e gli effettivi costi associati.)

Aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2018 (con cui si è provveduto a revisionare la sezione delle "attività d'istruttoria veloce che prevede fasi di lavoro ed i relativi costi" al fine di renderne coerente il contenuto con quanto previsto dalla Banca in materia di poteri delegati e a seguito del periodico processo di valutazione e quantificazione dei costi. Si è tenuto, altresì, conto degli Orientamenti di Vigilanza in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti diffusi dalla Banca d'Italia con delibera n. 286/2018 del 12 giugno 2018).

Aggiornamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2019 in recepimento della Circolare 129/2018 del 14/12/2018 della Capogruppo Iccrea.

Sommario

1. **La normativa di riferimento**
2. **I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti**
3. **Le caratteristiche della CFA**
4. **Le modalità di applicazione della CFA**
5. **Le caratteristiche della CIV**
6. **La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”**
7. **Criteri di applicazione della CIV**
8. **Determinazione dei costi dell’istruttoria veloce**
 - 8.1 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti consumatori
 - 8.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti consumatori
 - 8.3 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti non consumatori
 - 8.4 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti non consumatori

ALLEGATO “A”: Elenco voci di spesa non rientranti nella CFA

ALLEGATO “B”: Elenco causali ai fini della determinazione del saldo disponibile per l’applicazione della CIV

ALLEGATO “C”: Tabelle riepilogative

1. La normativa di riferimento.

L'art. 6 bis del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'**art. 117-bis**, rubricato "**Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**". Tale norma disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme prelevate dal cliente, per il periodo in cui sono utilizzate, nonché "**una commissione onnicomprensiva** (di seguito, per brevità, "**CFA**") *calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*", che "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre prevede che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito, per brevità, "**CIV**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

La legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis TUB. In particolare, l'art. 1, comma 1-ter della predetta Legge ha disposto che la CIV "*non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre Bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi*".

Inoltre, con l'emanazione del **Decreto n. 644 del 30 giugno 2012**, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha individuato le norme di attuazione dell'art.117 bis del TUB. All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto, è inoltre previsto che la Banca provveda a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate che individuino i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV.

Il **Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia** in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevede, poi, espressamente che "*la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata*".

Infine, gli **Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Delibera 286/2018)**, dispongono espressamente che "*l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali*" e che "*nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative*".

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR, dalle citate Disposizioni e dai suddetti Orientamenti di Vigilanza, **con il presente documento si formalizzano, all'interno di un unico documento, le procedure interne volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della CFA e della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi**, già peraltro disciplinati dalle Delibere

del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2019¹ per la commissione sul fido accordato e delibera del 25/09/2012² successivamente aggiornata con delibera del 25/09/2019³ per la commissione di istruttoria veloce.

Si evidenzia che, anche in considerazione della particolare natura di tali commissioni oltre che in ottemperanza delle suddette disposizioni, la Banca ha individuato le attività di controllo dedicate, la relativa periodicità, i soggetti responsabili, nonché le linee di reporting e le modalità di rendicontazione agli organi aziendali, all'interno del Regolamento interno.

2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.

La Delibera CICR 644/2012, ha specificato che:

- ✓ **“cliente”** è il soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca e che, non sono da considerare come “clienti”: *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria”*;
- ✓ **“affidamento”** o **“somma messa a disposizione del cliente”** o **“linea di credito”** è la *“somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità”*;
- ✓ **“sconfinamento”**: ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l'utilizzo o l'addebito, sottintende le *“somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli”* o in eccedenza rispetto all'affidamento concesso (*“utilizzo extrafido”*), o in mancanza di un affidamento, *“in eccedenza rispetto al saldo del cliente (‘sconfinamento in assenza di fido’)*;
- ✓ la disciplina *“si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori”*.

Inoltre, gli Orientamenti di Vigilanza hanno confermato che, oltre all'**apertura di credito in c/c** (in base alla quale il cliente ***“ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento”***), sono inclusi tra i finanziamenti rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina ***“tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo”***.

6

¹ Delibera di adozione della CFA

² Delibera per determinare, ai sensi del Decreto n. 644/2012 i casi in cui a fronte di uno sconfinamento è svolta una istruttoria veloce, le relative modalità operative e gli effettivi costi associati

³ Delibera con cui si è provveduto a revisionare la sezione delle “attività d’istruttoria veloce che prevede fasi di lavoro ed i relativi costi” al fine di renderne coerente il contenuto con quanto previsto dalla Banca in materia di poteri delegati e a seguito del periodico processo di valutazione e quantificazione dei costi. Sii è tenuto, altresì, conto degli Orientamenti di Vigilanza in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti diffusi dalla Banca d'Italia con delibera n. 286/2018 del 12 giugno 2018

1. **aperture di credito regolate in c/c** (con o senza garanzia ipotecaria, a termine o a revoca);
2. **affidamenti regolati in c/c relativi ad anticipi di portafoglio Italia ed estero** (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un **utilizzo rotativo del fido nell'ambito di un plafond** messo a disposizione del cliente entro cui la Banca si riserva di effettuare l'anticipo

a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all'incasso (al contrario, **non** vi rientrano gli anticipi effettuati da parte della Banca "a partita" e, cioè, volta per volta e relativi ad un singolo credito):

- a. **anticipi fatture, contratti e altri documenti;**
 - b. **anticipazioni s.b.f.;**
 - c. **sconto di portafoglio commerciale;**
 - d. **anticipi export;**
 - e. **finanziamenti import;**
3. **fidi promiscui** aventi ad oggetto i finanziamenti sub 1. e 2.;
 4. **sconfinamenti nei c/c in assenza di apertura di credito** (cd. "scoperto");
 5. **sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito** (cd. "sconfinamento").

3. Le caratteristiche della CFA.

La commissione onnicomprensiva (CFA) è *"calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"* e il suo ammontare *"non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente"*.

Pertanto essa deve essere calcolata:

- ✓ rispettando il **principio della proporzionalità** rispetto alla somma e alla durata dell'affidamento;
- ✓ **applicandola sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione** del cliente e per il relativo periodo temporale, **a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso.**

Inoltre il CICR ha disciplinato anche il **concetto dell'onnicomprendività della CFA** specificando quali voci di spesa debbano, o meno, essere ricomprese all'interno della medesima commissione. In particolare, è stato specificato che *"l'onnicomprendività della commissione (...) comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento"*.

Ne consegue che **la Banca non può applicare tali voci di spesa**, dovendole intendere come ricomprese all'interno della suddetta commissione, **indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione.**

Non rientrano, invece, nella CFA:

1. le **imposte;**
2. le **spese notarili;**
3. gli **oneri conseguenti all'inadempimento** del cliente;

4. le **spese per l'iscrizione dell'ipoteca**;

5. le **spese a fronte di servizi di pagamento** per l'utilizzo dell'affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo.

Inoltre, il CICR ha specificato anche che tale commissione:

- ✓ può essere determinata *“tenendo conto della specifica **tipologia di affidamento**”*, prevedendo così anche la possibilità di una sua applicazione differenziata in ordine alle varie forme tecniche di fido in c/c;
- ✓ viene addebitata secondo le **modalità previste dal contratto**. È così confermata la possibilità per la banca di determinare nel contratto le varie modalità di applicazione della CFA.

In particolare, si ritiene possibile una sua applicazione anche per **aliquote differenziate per ogni fascia di affidamento**, ferma restando, naturalmente, la possibilità di applicare anche un'aliquota uniforme per l'intero affidamento concesso e salvo, comunque, il limite massimo dello 0,5% trimestrale;

- ✓ **se addebitata in anticipo**, *“ne viene restituita la parte eccedente”* in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia hanno specificato, poi, che è possibile applicare oneri ulteriori rispetto alla CFA **solo** a condizione che remunerino *“attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa”* e che **non** sono, pertanto, conformi alla regola dell'onnicomprendività gli oneri:

- ✓ correlati alla **mera presentazione dei documenti** di cui si richiede l'anticipazione;
- ✓ per la **tenuta, movimentazione e liquidazione** periodica di *“conti tecnici”*, che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo.

4. Le modalità di applicazione della CFA.

Alla luce del quadro normativo di cui ai precedenti Paragrafi 1, 2 e 3 la Banca applica la CFA sugli affidamenti posti in essere con *“clienti”*, come sopra definiti, nelle misure massime e con le modalità di seguito descritte.

CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI DELLA BCC DI GAUDIANO DI LAVELLO

1. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori: massimo 0,30% trimestrale;
2. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD: massimo 0,30% trimestrale;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD: massimo 0,30% trimestrale;
4. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori: massimo 0,30% trimestrale;
5. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD: massimo 0,30% trimestrale;
6. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori: massimo 0,30% trimestrale;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori: massimo 0,30% trimestrale;
8. anticipo fatture, contratti o altri documenti: massimo 0,40% trimestrale;
9. anticipazioni al s.b.f.: massimo 0,40% trimestrale;
10. sconto di portafoglio commerciale: massimo 0,40% trimestrale;
11. anticipi export: massimo 0,40% trimestrale;

12. finanziamenti import: massimo 0,40% trimestrale;
13. fidi promiscui: massimo 0,40% trimestrale;

CONDIZIONI NON SOCI DELLA BCC DI GAUDIANO DI LAVELLO

1. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori: massimo 0,45% trimestrale;
2. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD: massimo 0,45% trimestrale;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD: massimo 0,45% trimestrale;
4. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori: massimo 0,45% trimestrale;
5. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD: massimo 0,45% trimestrale;
6. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori: massimo 0,45% trimestrale;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori: massimo 0,45% trimestrale;
8. anticipo fatture, contratti o altri documenti: massimo 0,50% trimestrale;
9. anticipazioni al s.b.f.: massimo 0,50% trimestrale;
10. sconto di portafoglio commerciale: massimo 0,50% trimestrale;
11. anticipi export: massimo 0,50% trimestrale;
12. finanziamenti import: massimo 0,50% trimestrale;
13. fidi promiscui: massimo 0,50% trimestrale;

In particolare, si evidenzia che:

- ✓ per garantire il **principio della proporzionalità**: la CFA è calcolata in base al suddetto valore percentuale calcolato sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente e per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso;
- ✓ è rispettato il **limite di legge** dello 0,5% trimestrale;
- ✓ in caso di **fido concesso o estinto nel corso del trimestre**: il sistema informatico addebita al cliente soltanto la quota relativa al periodo infratrimestrale di effettiva messa a disposizione delle somme;
- ✓ in caso di **variazioni della percentuale di CFA o dell'importo dell'affidamento**: il sistema informatico permette di rispettare la corretta applicazione nel rispetto dei valori di calcolo e della variazione della loro decorrenza;
- ✓ per prevenire **rischi di duplicazione degli addebiti**, nonché di applicazione della CFA per un **periodo di tempo superiore** a quello per il quale il cliente ha l'effettiva disponibilità della somma finanziata, la Banca fa coincidere la decorrenza di calcolo della CFA con la data della effettiva messa in operatività dell'apertura di credito e non con la data di delibera del fido; inoltre, assicura la corretta decorrenza del calcolo della CFA in caso di variazione della percentuale della commissione applicata e/o di riduzione o revoca del fido accordato al cliente;
- ✓ sono state **azzerate** tutte le voci di spesa, che sono state ritenute incompatibili con il principio di onnicomprensività della CFA da parte del CICR o della Banca d'Italia con le citate disposizioni;

Per concludere si evidenzia che **l'elenco delle voci di spesa, che sono state ritenute compatibili con la CFA è allegato** al presente documento sotto la lettera "A".

5. Le caratteristiche della CIV.

In base a quanto all'art. 4 del Decreto CICR 644/12, la CIV deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- a) è **determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto**. Possono comunque essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela.

Nei contratti con **soggetti diversi dai consumatori** possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è **superiore a 5.000,00 euro**; non possono essere previsti più di **tre scaglioni** di importo;

- b) **non eccede i costi mediamente sostenuti** dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è applicata **solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente**;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

La CIV non è dovuta quando:

- a) **nei rapporti con i consumatori**, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il **saldo disponibile debitore** complessivo - anche se derivante da più addebiti - è **inferiore o pari a 500 euro**, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
 - lo sconfinamento **non** ha durata **superiore a sette giorni consecutivi**.

Il consumatore beneficia di tale esclusione per **massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri** di cui si compone l'anno solare.

- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore dell'intermediario**;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito;
- d) l'incremento dello sconfinamento rispetto a quello precedente non sia superiore a 50 euro.

6. La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”.

L'art. 4 comma 2, lett. d) del Decreto CICR 644/2012 stabilisce che la CIV “è applicata solo quando vi è sconfinamento con riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**”.

Si rende pertanto necessario fornire una **definizione** puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:

- la **data “contabile”**: rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la **data “valuta”**: è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione;
- la **data “disponibile”**: indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita.

In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative.

Il **saldo disponibile di fine giornata** è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data “disponibile” sopra definita e rappresenta l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione del saldo disponibile **non** si può tenere conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate dalla Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Come da indicazioni dell'Organo di Vigilanza, **il saldo disponibile sarà epurato dagli addebiti esenti per i 7 giorni successivi**⁴.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, il gestore del sistema informatico BCCSI garantisce il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata come sopra definito, **non** tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un'istruttoria veloce. Ciò, comunque, viene meglio dettagliato nel successivo Paragrafo 7.

⁴ Al punto 34 degli Orientamenti di Vigilanza è evidenziato che “a salvaguardia della franchigia di legge prevista per i consumatori, è buona prassi che gli intermediari mantengano il saldo disponibile depurato dagli addebiti esenti nell'arco di tempo di 7 giorni entro il quale la stessa opera”.

7. Criteri di applicazione della CIV.

In caso di utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo disponibile del conto corrente non affidato, o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello stesso sconfinamento, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce per accertare il merito creditizio del cliente per consentire l'addebito tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

Tali casi si riferiscono esclusivamente a quelle **situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione ai fini della successiva autorizzazione, o meno, dello sconfinamento**, quali:

- *pagamento titoli e effetti (es. addebito assegni in euro e in valuta estera; emissione assegni circolari; addebito Effetti.);*
- *esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. disposizioni di Bonifico su Italia e/o Estero; addebito Utenze e RID; addebito RI.BA.; addebito Bollettini Postali/MAV/RAV/FRECCIA; ricarica Carte Prepagate; canoni Leasing; disposizioni varie ordinate dal Cliente.);*
- *addebito Imposte e/o Tasse (esempio Deleghe F24/F23);*
- *acquisto di strumenti finanziari/assicurativi;*
- *giroconto fra c/ordinari e c/anticipi;*
- *prelevamento contanti allo sportello;*
- *ogni altro addebito aventi analoghe caratteristiche consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto.*

La casistica **non** ricomprende i casi in cui **non** è svolta alcuna attività istruttoria, perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare. Tali casi sono:

- *addebito di insoluti;*
- *addebiti successivi a prelevamenti ATM o pagamenti POS, in mancanza delle funzioni di controllo preventivo del saldo;*
- *addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca;*
- *addebiti per utenze di servizi che prevedono l'accollo del rischio in capo alla Banca (ad esempio alcune tipologie di utenze telefoniche o di pagamenti di carburanti, Telepass, ecc.).*

In ogni caso la CIV **non** viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per **effettuare un pagamento a favore della Banca**, ossia nei seguenti casi:

- *addebito delle competenze rinvenienti da liquidazioni periodiche;*

- pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca;
- addebito di commissioni, canoni e competenze, non necessariamente riferiti allo stesso conto corrente sconfinante.

L'**elenco di tutte le causali** relative agli addebiti non conteggiati ai fini della determinazione del calcolo del saldo disponibile ai fini CIV è allegato al presente documento sotto la lettera "**B**"⁹.

I rapporti su cui è applicata la CIV sono i seguenti:

1. c/c a consumatori in euro;
2. c/c a non consumatori in euro;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori;
4. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD;
5. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD;
6. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD;
8. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori;
9. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori;
10. anticipi su fatture;
11. sconto di portafoglio;
12. anticipi al s.b.f.;
13. fidi promiscui.

L'autorizzazione allo sconfinamento **non** pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.

La CIV, pur applicata ad ogni sconfinamento o ad ogni incremento dello sconfinamento superiore a 50 euro, nei modi e alle condizioni meglio specificate anche nel successivo Paragrafo 8, viene **addebitata trimestralmente** a valere sul relativo rapporto, alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

Inoltre, rientrando nel calcolo del TEG ai fini del rispetto del tasso soglia trimestrale previsto dalla normativa in materia di usura, il sistema informatico garantisce il suo conteggio e, in ogni caso, il rispetto della stessa normativa.

8. Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Principale obiettivo della fase di istruttoria in esame è l'**adeguata valutazione del merito creditizio** del cliente richiedente l'utilizzo di somme che determinano uno sconfinamento e degli eventuali garanti, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici, nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'istruttoria ordinaria è normalmente finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un'adeguata remunerazione del rischio di credito assunto.

L'iter istruttorio ordinario può essere schematizzato nelle seguenti **attività**:

1. analisi preliminare;
2. acquisizione della documentazione e delle informazioni;
3. valutazione del rischio di controparte;
4. acquisizione e valutazione delle garanzie;
5. formalizzazione della relazione tecnica.

L'organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali.

Questa materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate.

Nel caso di sconfinamenti la Banca – in relazione alle **urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica** richieste dalla clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità effettivamente esistenti in conto – è tenuta a svolgere sempre un'attività istruttorio, più o meno complessa, che richiede quantomeno un sommario **esame della complessiva esposizione debitoria del cliente**, sia nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti.

Ciò procedendo anche attraverso una tempestiva ed aggiornata **consultazione di archivi informativi** esterni, sia pubblici che privati (es., CERVED, Archivi camerali, Registro informatico dei protesti, Registri immobiliari, Centrale Rischi Banca d'Italia, Sistemi di Informazioni Creditizie come CRIF, ecc.), sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni (es., SAR, PEG, ecc.).

I costi sostenuti sono imputabili sia alle **spese vive** per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttorio veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base dell'**esposizione al rischio di credito** della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

Inoltre, poiché lo sconfinamento è di per sé elemento di anomalia andamentale, l'istruttorio richiede talora anche il coinvolgimento delle **strutture aziendali interne deputate ai controlli** sulla qualità del credito, sulla conformità alla normativa e sulla valutazione e conseguente copertura dei rischi della Banca, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati.

In particolare la **quantificazione del tempo di lavoro** dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione ad alcune variabili, tra cui, sintetizzando, si indica:

1. l'entità dello sconfinamento analizzato;
2. la presenza di eventuali ulteriori sconfinamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, anche a valere su altri rapporti riferibili al cliente;
3. l'importo dell'eventuale affidamento già esistente;
4. il profilo e la posizione complessiva del cliente e di eventuali soggetti collegati;
5. il numero e la natura delle banche dati, esterne o interne, consultate;
6. quanto previsto dal Regolamento del processo del Credito e dalla Policy Creditizia approvate dalla banca nonché dal Regolamento Interno e del correlato "Sistema delle Deleghe di Potere e Sistema dei Limiti Operativi" approvato dalla banca in data 25/09/2012 (aggiornato con Delibera del CDA del 21.10.2016 per introduzione della procedura Sconfini 2.0.).

Ciò avviene in relazione agli addebiti riconducibili a tutte le operazioni disposte allo sportello. Inoltre, per le operazioni non disposte allo sportello che comportino un addebito eccedente il saldo disponibile (quali ad esempio pagamenti di rate di mutuo non erogati dalla BCC, disposizioni permanenti, SDD, MAV prenotati, Riba, tributi F24, assegni e altri addebiti) il personale della Banca svolge giornalmente, con l'ausilio di apposite procedure informatiche, la relativa valutazione. In entrambi i casi (operazioni disposte allo sportello e movimenti centralizzati), lo svolgimento dell'attività di istruttoria veloce comporta le seguenti attività: rilevazione dello sconfinamento; verifica dell'operazione che genera lo sconfinamento; valutazione del merito creditizio; eventuale contatto con il cliente; condivisione delle valutazioni con il Responsabile ovvero richieste di autorizzazione all'Organo superiore; valutazione della posizione da parte del Responsabile o dell'Organo superiore; conclusione della fase autorizzativa.

L'intero processo è gestito tramite le funzionalità della **procedura Sconfini 2.0.** all'interno del sistema informativo aziendale BCCSI. La procedura permette di agganciare la figura autorizzante oltre che all'importo dello sconfinamento, anche alla situazione del cliente, tramite l'inserimento di regole e punteggi che, in base alla criticità del cliente, potrebbero far innalzare il livello della mansione che deve autorizzare lo sconfinamento. Sconfini 2.0, tramite gli opportuni parametri, permette anche di impostare un iter gerarchico, per cui ogni figura intermedia (es.: Preposto), anche se non può autorizzare lo sconfinamento, deve prenderlo in carico, inserire delle note e inoltrarlo alla mansione superiore fino ad arrivare a quella delegata ad autorizzarlo. E' prevista inoltre la possibilità di inoltrare lo sconfinamento alla Mansione, per cui se ci sono più utenti legati ad una mansione, è il primo disponibile che si prende carico l'autorizzazione dello sconfinamento. E' possibile prevedere per ogni singola figura (mansione) delegata, in maniera aggiuntiva e contemporanea, una "Mansione CdA", spuntando un apposito flag all'interno dei parametri di configurazione della mansione stessa. L'utente a cui viene assegnata aggiuntivamente tale mansione, oltre ai propri poteri di sconfinamento, avrà potere autorizzativo pari al limite assembleare. Si precisa che lo scopo di assegnare tale mansione aggiuntiva è quello di consentire il suo utilizzo per tutte quelle operazioni di sconfinamento che superano i poteri autorizzativi della mansione del Direttore Generale. Conseguentemente è stata assegnata stabilmente la "Mansione CdA" al Direttore Generale, per le sole autorizzazioni afferenti sconfinamenti causati da partite prenotate (ed anche al suo sostituto, ovvero al Responsabile Area Affari, il quale sarà autorizzato solo in caso di assenza del Direttore Generale). Resta inteso che l'ammontare e le causali delle prenotate dovranno essere valutate con ponderazione. Tali sconfinamenti così autorizzati verranno comunque portati per ratifica nella successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il processo si sviluppa nel modo seguente:

1. il Preposto della Filiale (o sostituto) effettua l'attività di Istruttoria Veloce, come sopra descritta, esaminando la posizione, valutando il merito creditizio del richiedente e individuando tempi e modalità di rientro dello sconfinamento. Nello svolgimento delle attività di Istruttoria Veloce il Preposto può attribuire specifici compiti a uno a più addetti di Filiale; ci si riferisce, in particolare, alle attività di contatto telefonico o di interrogazione delle banche dati;
2. il Preposto della Filiale può quindi: o autorizzare direttamente nella segnalazione di "avviso" di autorizzazione le richieste di propria competenza, lasciando traccia dell'esito della attività istruttoria mediante la compilazione della sezione "Note" e riportando indicazioni puntuali su tempi e modalità di rientro dello sconfinamento; o, se non ha poteri di delibera per l'approvazione, provvederà all'inoltro della richiesta di autorizzazione ad altro utente con poteri sufficienti per autorizzare (organo di delibera superiore), riportando nella sezione "Note" una relazione di commento ad esito della sua istruttoria.
3. il Direttore Generale, previa verifica ed analisi, autorizza eventualmente le richieste di Sua competenza;
4. Il Direttore Generale sottopone ad ogni C.d.A. la lista degli sconfinamenti concessi con la "Mansione CdA" dal Direttore Generale, per le sole autorizzazioni afferenti sconfinamenti causati da partite prenotate che, come sopra detto, sono portati per ratifica nella successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi l'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo superiori alle relative fasce di esenzione, dovrà prevedere le seguenti fasi di lavoro:

1. valutazione della capacità di rimborso, con verifica della presenza delle condizioni per il rimborso nel breve periodo dell'importo oggetto di sconfinamento;
2. valutazione del merito creditizio con analisi della rischiosità della controparte;

A supporto dell'attività valutativa vengono poi, di norma, sviluppate le seguenti visure/interrogazioni: Interrogazione degli strumenti interni di rilevazione delle anomalie andamentali. Le note inserite in fase di gestione sconfinamento sono poi riportate nella "Scheda Sconfinamento". Selezionando il tasto funzione "Note" le stesse sono visualizzate anche nel dettaglio.

Occorre, infine, considerare che la costruzione del nuovo modello d'impairment contenuto nell'*IFRS 9* ha influenzato fortemente la gestione del credito e ha rivoluzionato le azioni di monitoraggio e le modalità di calcolo delle svalutazioni sulle esposizioni creditizie incidendo pesantemente sui costi aziendali.

In particolare, il nuovo modello per la svalutazione delle attività si basa:

- sulla perdita attesa (*expected loss*), derivante da un incremento significativo del rischio di credito,
- sull'utilizzo di un orizzonte temporale pari all'intera durata dello strumento finanziario,
- su informazioni *forward looking*, che tengano conto delle evoluzioni temporali del contesto economico futuro in cui l'entità si troverà ad operare,
- su una maggiore collaborazione con la funzione di risk management per favorire l'allineamento degli obiettivi di gestione del rischio insito negli strumenti finanziari con il loro trattamento contabile.

Tali cambiamenti hanno comportato notevoli investimenti per il rinnovo e l'aggiornamento dei sistemi *d'information technology* dell'istituto e per la revisione dei processi organizzativi e operativi, per allineare l'attività dell'azienda alle disposizioni del nuovo standard. Necessario è risultato un monitoraggio maggiormente rigoroso delle esposizioni e una stretta collaborazione della gestione del rischio con la contabilità.

Il modello generale *d'impairment* richiede di determinare il momento in cui si manifesta un significativo aumento del rischio di credito, al fine di classificare le esposizioni in tre diversi *stage* in base alla qualità del merito creditizio e stimare le perdite attese dello strumento finanziario secondo le regole proprie di ciascuno *stage*.

In definitiva, sconfinamenti sistematici e perduranti denotano un significativo aumento del rischio di credito e implicano il trasferimento dell'esposizione dal primo al secondo *stage*. Pertanto, pur non essendosi già verificato uno specifico evento di perdita, è sufficiente che si sia registrato un considerevole declassamento nel merito creditizio dell'esposizione per far passare una esposizione performing dallo *stage 1* allo *stage 2*. Il passaggio comporta il calcolo dell'*expected credit loss* su un orizzonte temporale *lifetime* ovvero con riferimento all'intera vita residua dello strumento finanziario.

Tale circostanza implica una svalutazione del credito nettamente superiore.

Alla luce di quanto sopra, è possibile distinguere i costi medi sostenuti dalla Banca per far fronte ad uno sconfinamento a seconda del tipo di cliente interessato (consumatore / non consumatore) e del tipo di rapporto interessato (affidato / non affidato).

Di conseguenza, la determinazione dei costi ai fini CIV è stata distinta nei seguenti Paragrafi¹⁸:

- ✓ **8.1:** CIV applicata su rapporti non affidati per clienti consumatori;
- ✓ **8.2:** CIV applicata su rapporti affidati per clienti consumatori;
- ✓ **8.3:** CIV applicata su rapporti non affidati per clienti non consumatori;
- ✓ **8.4:** CIV applicata su rapporti affidati per clienti non consumatori.

8.1 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti consumatori.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento. Infatti, per effetto della definizione, da parte della Banca, di un apposito sistema delle deleghe, l'importo complessivo dello sconfinamento può implicare il coinvolgimento in fase istruttoria e decisionale di risorse differenti in relazione ai livelli autorizzativi attribuiti.

Per quanto concerne il sistema delle deleghe di potere in materia di concessione del credito si rinvia a quanto più analiticamente riportato negli appositi documenti "Regolamento del Processo del credito" e "Policy Creditizia" approvati dal C.d.A. della Banca nonché nel

Regolamento Interno aziendale e nel documento recante il “Sistema delle Deleghe di potere e Sistema dei Limiti Operativi” approvato dalla banca in data 25/09/2012 (ultimo aggiornamento con delibera del CDA del 21.10.2016 per introduzione della procedura Sconfini 2.0).

Al fine d’identificare il costo medio dell’istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell’importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni fascia d’importo determinata sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

	Sconfinamenti di importo inferiore o pari a € 5.000,00	Sconfinamenti di importo compreso fra € 5.000,01 ed € 20.000,00	Sconfinamenti di importo superiore a € 20.000,00	Media dei costi relativi alle attività svolte
Unità Coinvolte	Preposto di filiale Ovvero (per sconfinamenti di importo superiore a € 2.000,00): Preposto di Filiale + Direttore Generale ovvero Responsabile Area Affari e Organizzazione (soggetti facoltizzati ad autorizzare lo sconfinamento)	Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento)	Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento)	
Attività svolte	Il Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo verifica della stessa provvede alla eventuale autorizzazione. Ovvero Il Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo averla vistata e verificata la sottopone all'organo facoltizzato all'autorizzazione, che a seguito di valutazione propria, provvede alla eventuale autorizzazione.	Il Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo averla vistata e verificata la sottopone all'organo facoltizzato all'autorizzazione, che a seguito di valutazione propria, provvede alla eventuale autorizzazione.	Il Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo averla vistata e verificata la sottopone all'organo facoltizzato all'autorizzazione, che a seguito di valutazione propria, provvede alla eventuale autorizzazione.	
Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi e relativi costi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento; ▪ Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca; ▪ Interrogazione profilo di rischio del cliente; ▪ Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall'apposito applicativo (SARWEB, Profilo Cliente, ecc.); ▪ Interrogazione Banche Dati Pregiudizievoli; ▪ Analisi ultima pratica di fido (eventuale); ▪ Interrogazione CR (eventuale). 			<p>Costo medio della visura Banche dati Pregiudizievoli min € 6,00 max € 30,00;</p> <p>Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Scheda SAR) € 0,40;</p> <p>Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l'organo istruttorio e l'organo deliberativo € 0,57;</p>
Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello	Laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente			Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti, € 4,30

<i>sconfinamento</i>				
<i>Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente</i>	Costi e tempi stimati: € 22,52 - ½ h (Preposto) Ovvero (per sconfinamenti di importo superiore a € 2.000,00): € 22,52 - ½ h (Preposto) + € 32,88 - ½ h Direzione Generale ovvero € 21,42 - ½ h (Responsabile Area Affari e Organizzazione)	Costi e tempi stimati: € 22,52 - ½ h (Preposto) + € 32,88 - ½ h Direzione Generale	Costi e tempi stimati: € 22,52 - ½ h (Preposto) + € 32,88 - ½ h Direzione Generale	Costo medio del personale coinvolto nell'effettuazione dell'istruttoria veloce: Sconfinamenti di importo inferiore o pari a € 5.000,00 € 40,62 Sconfinamenti di importo compreso fra € 5.000,01 ed € 20.000,00 € 55,40 Sconfinamenti di importo superiore a € 20.000,00 € 55,40

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra per le diverse fasce d'importo e considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata in € 12,00 per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Infatti, in considerazione dei costi medi calcolati come sopra, la Banca ha deciso di addebitare i costi sostenuti solo parzialmente e, per questo motivo, l'importo della CIV per la clientela classificata come "consumatore" è inferiore a tali costi. In ragione di quanto sopra rappresentato andrebbero, peraltro, aggiunti i costi connessi all'implementazione dell'IFRS 9.

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, le seguenti franchigie ulteriori rispetto a quella di legge, al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a

condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a **€ 100,00**.

Naturalmente, tale franchigia opera nei rapporti in questione, in aggiunta alla franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

La Banca, inoltre, non applica la C.I.V. in caso di **incrementi di sconfinamento** (anche misurati in via cumulativa) **di importo pari a 50,00 euro**, calcolati rispetto al saldo disponibile alla data dell'ultimo addebito della C.I.V. o all'importo ridotto a fronte di accrediti calcolati rispetto al saldo disponibile alla data dell'ultimo addebito della C.I.V. o all'importo ridotto a fronte di accrediti. In presenza di accrediti che abbiano fatto diminuire lo sconfinamento, la data da cui si parte per la valutazione degli incrementi, è quella in cui si è verificato l'accredito. Tale previsione risulta opportuna in considerazione del fatto che in tali casi l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica risk-based, risulta semplificata trattandosi di incrementi di importo limitato⁵.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 400,00** addebitabile a titolo di CIV.

8.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti consumatori.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come **"consumatore"** viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento. Infatti, per effetto della definizione, da parte della Banca, di un apposito sistema delle deleghe, l'importo

⁵ Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico (Rilascio BCCSI del 24.06.2019) che consente il calcolo di tale franchigia.

complessivo dello sconfinamento può implicare il coinvolgimento in fase istruttoria e decisionale di risorse differenti in relazione ai livelli autorizzativi attribuiti.

Per quanto concerne il sistema delle deleghe di potere in materia di concessione del credito si rinvia a quanto più analiticamente riportato negli appositi documenti “Regolamento del Processo del credito” e “Policy Creditizia” approvati dal C.d.A. della Banca nonché nel Regolamento Interno aziendale e nel documento recante il “Sistema delle Deleghe di potere e Sistema dei Limiti Operativi” approvato dalla banca in data 25/09/2012 (ultimo aggiornamento con delibera del CDA del 21.10.2016 per introduzione della procedura Sconfini 2.0).

Al fine d’identificare il costo medio dell’istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell’importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni fascia d’importo determinata sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

	Sconfinamenti di importo inferiore o pari a € 5.000,00	Sconfinamenti di importo compreso fra € 5.000,01 ed € 20.000,00	Sconfinamenti di importo superiore a € 20.000,00	Media dei costi relativi alle attività svolte
Unità Coinvolte	Preposto di Filiale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento)	Preposto di filiale + Responsabile Area Affari e Organizzazione (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento)	Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento)	
Attività svolte	Il Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo averla della stessa provvede alla eventuale autorizzazione.	Il Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo averla sottopone all’organo facoltizzato all’autorizzazione, che a seguito di valutazione propria, provvede alla eventuale autorizzazione.	Il Preposto raccoglie la documentazione sotto dettagliata e dopo averla sottopone all’organo facoltizzato all’autorizzazione, che a seguito di valutazione propria, provvede alla eventuale autorizzazione.	
				<p>(per sconfinamenti di importo superiore a € 15.000,00): Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento)</p>
Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi e relativi costi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento; ▪ Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca; ▪ Interrogazione profilo di rischio del cliente; ▪ Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall’apposito applicativo (SARWEB, Profilo Cliente, ecc.); ▪ Interrogazione Banche Dati Pregiudizievoli; ▪ Analisi ultima pratica di fido (eventuale); ▪ Interrogazione CR (eventuale). 			<p>Costo medio della visura Banche dati Pregiudizievoli min € 6,00 max € 30,00 Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Scheda SAR) € 0,40 Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l’organo istruttoria e l’organo</p>

				deliberativo € 0,57
Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento	Laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente			Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti € 4,30
Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente	Costi e tempi stimati: € 22,52 - ½ h (Preposto)	Costi e tempi stimati: € 22,52 - ½ h (Preposto) + € 21,42 - ½ h (Responsabile Area Affari e Organizzazione) Ovvero (per sconfinamenti di importo superiori a € 15.000,00): € 22,52 - ½ h Preposto + € 32,88 - ½ h Direzione Generale	Costi e tempi stimati: € 22,52 - ½ h (Preposto) + € 32,88 - ½ h Direzione Generale	Costo medio del personale coinvolto nell'effettuazione dell'istruttoria veloce, Sconfinamenti di importo inferiore o pari a € 5.000,00 € 22,52 Sconfinamenti di importo compreso fra € 5.000,01 ed € 20.000,00 € 49,67 Sconfinamenti di importo superiore a € 20.000,00 € 55,40

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra per le diverse fasce d'importo e considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata in € 12,00 per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Infatti, in considerazione dei costi medi calcolati come sopra, la Banca ha deciso di addebitare i costi sostenuti solo parzialmente e, per questo motivo, l'importo della CIV per la clientela classificata come "consumatore" è inferiore a tali costi. In ragione di quanto sopra rappresentato andrebbero, peraltro, aggiunti i costi connessi all'implementazione dell'IFRS 9.

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, le seguenti franchigie ulteriori rispetto a quella di legge, al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a **€ 100,00**.

Naturalmente, tale franchigia opera nei rapporti in questione, in aggiunta alla franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

La Banca, inoltre, non applica la C.I.V. in caso di **incrementi di sconfinamento** (anche misurati in via cumulativa) **di importo pari a 50,00 euro**, calcolati rispetto al saldo disponibile alla data dell'ultimo addebito della C.I.V. o all'importo ridotto a fronte di accrediti calcolati rispetto al saldo disponibile alla data dell'ultimo addebito della C.I.V. o all'importo ridotto a fronte di accrediti. In presenza di accrediti che abbiano fatto diminuire lo sconfinamento, la data da cui si parte per la valutazione degli incrementi, è quella in cui si è verificato l'accredito. Tale previsione risulta opportuna in considerazione del fatto che in tali casi l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica risk-based, risulta semplificata trattandosi di incrementi di importo limitato⁶.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 400,00** addebitabile a titolo di CIV.

8.3 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti non consumatori.

L'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come **“non consumatore”** viene applicata dalla banca in maniera differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, tale importo è almeno superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

⁶ Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e in linea con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico (Rilascio BCCSI del 24.06.2019) che consente il calcolo di tale franchigia.

Gli scaglioni identificati sono i seguenti:

- fino ad €. 5.000,00;
- da €. 5.000,01 fino ad €. 20.000,00;
- oltre €. 20.000,00.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "**non consumatore**" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento. Infatti, per effetto della definizione, da parte della Banca, di un apposito sistema delle deleghe, l'importo complessivo dello sconfinamento può implicare il coinvolgimento in fase istruttoria e decisionale di risorse differenti in relazione ai livelli autorizzativi attribuiti.

Per quanto concerne il sistema delle deleghe di potere in materia di concessione del credito si rinvia a quanto più analiticamente riportato negli appositi documenti "Regolamento del Processo del credito" e "Policy Creditizia" approvati dal C.d.A. della Banca nonché nel Regolamento Interno aziendale e nel documento recante il "Sistema delle Deleghe di potere e Sistema dei Limiti Operativi" approvato dalla banca in data 25/09/2012 (ultimo aggiornamento con delibera del CDA del 21.10.2016 per introduzione della procedura Sconfini 2.0).

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni scaglione d'importo determinato nel Regolamento del credito sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

▪ **Sconfinamenti di importo inferiore o pari a € 5.000,00**

L'istruttoria si articola nel modo seguente:

- a) *Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi ad opera del Preposto di filiale Ovvero (per sconfinamenti di importo superiore a € 2.000,00) Preposto di filiale + Direttore Generale ovvero Responsabile Area Affari e Organizzazione (soggetti facoltizzati ad autorizzare lo sconfinamento):*
- *Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento;*
 - *Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca;*
 - *Interrogazione profilo di rischio del cliente;*
 - *Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall'apposito applicativo (SARWEB, Profilo Cliente, ecc.);*
 - *Analisi ultima pratica di fido (eventuale);*
 - *Interrogazione CR (eventuale);*
 - *Interrogazione CERVED (costo minimo € 6,00 max € 30,00);*
 - *Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Scheda SAR) € 0,40;*

- Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l'organo istruttorio e l'organo deliberativo € 0,57.
- b) Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento ad opera del Preposto di filiale + Responsabile Area Affari e Organizzazione (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento); (laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente, Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti, € 4,30);
- c) Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente, costi e tempi stimati tenuto conto del costo medio orario in relazione all'inquadramento medio riconosciuto alle figure intervenute e del tempo mediamente impiegato (in frazione di ora) dalle figure intervenute nell'esame dell'operazione: € 22,52 - ½ h (Preposto) Ovvero (per sconfinamenti di importo superiore a € 2.000,00): € 22,52 - ½ h (Preposto) + €32,88 ½ h (Direttore Generale) ovvero € 22,52 - ½ h (Preposto) + 21,48 - ½ h (Responsabile Area Affari e Organizzazione) = € 40,62;
- d) In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, la Banca ha deciso di addebitare i costi sostenuti solo parzialmente e, per questo motivo, l'importo della CIV per la clientela classificata come "non consumatore" è inferiore a tali costi, anche se detti costi sono quantificabili in misura maggiore, ed è pari a € 25,00 calcolabile come somma dei costi medi (visure + costo telefonico + costo del personale) purché l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a € 300,00. In ragione di quanto sopra rappresentato andrebbero, peraltro, aggiunti i costi connessi all'implementazione dell'IFRS 9.

▪ **Sconfinamenti di importo compreso fra € 5.000,01 ed € 20.000,00**

L'istruttoria si articola nel modo seguente:

- a) Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi ad opera del Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento):
- Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento;
 - Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca;
 - Interrogazione profilo di rischio del cliente;
 - Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall'apposito applicativo (SARWEB, Profilo Cliente, ecc.);
 - Analisi ultima pratica di fido (eventuale);
 - Interrogazione CR (eventuale);
 - Interrogazione CERVED (costo minimo € 6,00 max € 30,00);
 - Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Scheda SAR) € 0,40
 - Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l'organo istruttorio e l'organo deliberativo € 0,57.
- b) Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento ad opera del Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento); laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non

compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente, Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti, € 4,30

- c) *Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente, costi e tempi stimati tenuto conto del costo medio orario in relazione all'inquadramento medio riconosciuto alle figure intervenute e del tempo mediamente impiegato (in frazione di ora) dalle figure intervenute nell'esame dell'operazione: € 22,52 - ½ h (Preposto) + € 32,88 - ½ h Direzione Generale = € 55,40;*
- d) *In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, la Banca ha deciso di addebitare i costi sostenuti solo parzialmente e, per questo motivo, l'importo della CIV per la clientela classificata come "non consumatore" è inferiore a tali costi, anche se detti costi sono quantificabili in misura maggiore, ed è pari a € 40,00 calcolabile come somma dei costi medi (visure + costo telefonico + costo del personale) purché l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a € 300,00. In ragione di quanto sopra rappresentato andrebbero, peraltro, aggiunti i costi connessi all'implementazione dell'IFRS 9.*

▪ **Sconfinamenti di importo superiore a € 20.000,00**

L'istruttoria si articola nel modo seguente:

- a) *Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi ad opera del Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento):*
 - *Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento;*
 - *Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca;*
 - *Interrogazione profilo di rischio del cliente;*
 - *Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall'apposito applicativo (SARWEB, Profilo Cliente, ecc.);*
 - *Analisi ultima pratica di fido (eventuale);*
 - *Interrogazione CR (eventuale)*
 - *Interrogazione CERVED (costo minimo € 6,00 max € 30,00);*
 - *Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Scheda SAR) € 0,40*
 - *Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l'organo istruttorio e l'organo deliberativo € 0,57;*
- b) *Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento ad opera del Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento); laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente, Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti, € 4,30);*
- c) *Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente, costi e tempi stimati tenuto conto del costo medio orario in relazione all'inquadramento medio riconosciuto alle figure intervenute e del tempo mediamente impiegato (in frazione di ora) dalle figure intervenute nell'esame dell'operazione: € 22,52 - ½ h (Preposto) + € 32,88 - ½ h Direzione Generale ovvero = € 55,40;*
- d) *In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, la Banca ha deciso di addebitare i costi sostenuti solo parzialmente e, per questo motivo, l'importo della CIV per la clientela classificata come "non consumatore" è inferiore a tali costi, anche*

se detti costi sono quantificabili in misura maggiore, ed è pari a € 70,00 calcolabile come somma dei costi medi (visure + costo telefonico + costo del personale) purché l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a € 300,00. In ragione di quanto sopra rappresentato andrebbero, peraltro, aggiunti i costi connessi all'implementazione dell'IFRS 9.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra e dei costi derivanti dalla copertura del conseguente rischio di credito, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata:

- per lo scaglione n. 1 (importi inferiori a €. 5.000,00): **€ 25,00**
- per lo scaglione n. 2 (importi da €. 5.000,01 fino ad €. 20.000,00): **€ 40,00**
- per lo scaglione n. 3 (importi superiori a €. 20.000,00): **€ 70,00.**

applicata in maniera puntuale per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, le seguenti franchigie anche al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a **€ 300,00**.

La Banca, inoltre, non applica la C.I.V. in caso **di incrementi di sconfinamento** (anche misurati in via cumulativa) **di importo pari a 50,00 euro**, calcolati rispetto al saldo disponibile alla data

dell'ultimo addebito della C.I.V. o all'importo ridotto a fronte di accrediti. In presenza di accrediti che abbiano fatto diminuire lo sconfinamento, la data da cui si parte per la valutazione degli incrementi, è quella in cui si è verificato l'accredito. Tale previsione risulta opportuna in considerazione del fatto che in tali casi l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica risk-based, risulta semplificata trattandosi di incrementi di importo limitato⁷.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 1.200,00** addebitabile a titolo di CIV.

8.4 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti non consumatori.

L'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come **“non consumatore”** viene applicata dalla banca in maniera differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, l'importo del primo scaglione è pari o superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

Gli scaglioni identificati sono i seguenti:

- fino ad € 5.000,00;
- da € 5.000,01 fino ad € 20.000,00;
- oltre € 20.000,00.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come **“non consumatore”** viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento. Infatti, per effetto della definizione, da parte della Banca, di un apposito sistema delle deleghe, l'importo complessivo dello sconfinamento può implicare il coinvolgimento in fase istruttoria e decisionale di risorse differenti in relazione ai livelli autorizzativi attribuiti.

Per quanto concerne il sistema delle deleghe di potere in materia di concessione del credito si rinvia a quanto più analiticamente riportato negli appositi documenti **“Regolamento del Processo del credito”** e **“Policy Creditizia”** approvati dal C.d.A. della Banca nonché nel Regolamento Interno aziendale e nel documento recante il **“Sistema delle Deleghe di potere e Sistema dei Limiti Operativi”** approvato dalla banca in data 25/09/2012 (ultimo aggiornamento con delibera del CDA del 21.10.2016 per introduzione della procedura Sconfini 2.0).

⁷ Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico (Rilascio BCCSI del 24.06.2019) che consente il calcolo di tale franchigia

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni scaglione d'importo determinato nel Regolamento del credito sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

▪ **Sconfinamenti di importo inferiore o pari a € 5.000,00**

L'istruttoria si articola nel modo seguente:

- a) *Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi ad opera del Preposto di filiale:*
 - *Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento;*
 - *Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca;*
 - *Interrogazione profilo di rischio del cliente;*
 - *Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall'apposito applicativo (SARWEB, Profilo Cliente, ecc.);*
 - *Analisi ultima pratica di fido (eventuale);*
 - *Interrogazione CR (eventuale)*
 - *Interrogazione CERVED (costo minimo € 6,00 max € 30,00);*
 - *Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Scheda SAR) € 0,40*
 - *Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l'organo istruttorio e l'organo deliberativo € 0,57*
- b) *Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento ad opera del Preposto di filiale (laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente, Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti, € 4,30)*
- c) *Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente, costi e tempi stimati tenuto conto del costo medio orario in relazione all'inquadramento medio riconosciuto alle figure intervenute e del tempo mediamente impiegato (in frazione di ora) dalle figure intervenute nell'esame dell'operazione: Preposto di Filiale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) € 22,52 - ½ h = € 22,52*
- d) *In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, la Banca ha deciso di addebitare i costi sostenuti solo parzialmente e, per questo motivo, l'importo della CIV per la clientela classificata come "non consumatore" è inferiore a tali costi, anche se detti costi sono quantificabili in misura maggiore, ed è pari a € 25,00 calcolabile come somma dei costi medi (visure + costo telefonico + costo del personale) purché l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a € 300,00. In ragione di quanto sopra rappresentato andrebbero, peraltro, aggiunti i costi connessi all'implementazione dell'IFRS 9.*

▪ **Sconfinamenti di importo compreso fra € 5.000,01 ed € 20.000,00**

L'istruttoria si articola nel modo seguente:

- Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi ad opera del Preposto di filiale + Responsabile Area Affari e Organizzazione (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Ovvero (per sconfinamenti di importo superiore a € 15.000,00): Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento);
 - Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento;
 - Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca;
 - Interrogazione profilo di rischio del cliente;
 - Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall'apposito applicativo (SARWEB, Profilo Cliente, ecc.);
 - Analisi ultima pratica di fido (eventuale);
 - Analisi ultima pratica di fido (eventuale);
 - Interrogazione CR (eventuale)
 - Interrogazione CERVED (costo minimo € 6,00 max € 30,00);
 - Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Scheda SAR) € 0,40
 - Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l'organo istruttorio e l'organo deliberativo € 0,57
- a) Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento ad opera del Preposto di filiale + Responsabile Area Affari e Organizzazione (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Ovvero (per sconfinamenti di importo superiore a € 15.000,00): Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento); (laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente, Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti , € 4,30) ;
- b) Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente, costi e tempi stimati tenuto conto del costo medio orario in relazione all'inquadramento medio riconosciuto alle figure intervenute e del tempo mediamente impiegato (in frazione di ora) dalle figure intervenute nell'esame dell'operazione: € 22,52 - ½ h (Preposto) + € 21,42 - ½ h (Responsabile Area Affari e Organizzazione) Ovvero (per sconfinamenti di importo superiore a € 15.000,00): € 22,52 - ½ h (Preposto) +€ 32,88 - ½ h Direzione Generale = € 49,67
- c) In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, la Banca ha deciso di addebitare i costi sostenuti solo parzialmente e, per questo motivo, l'importo della CIV per la clientela classificata come "non consumatore" è inferiore a tali costi, anche se detti costi sono quantificabili in misura maggiore, ed è pari a € 40,00 calcolabile come somma dei costi medi (visure + costo telefonico + costo del personale) purché l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a € 300,00. In ragione di quanto sopra rappresentato andrebbero, peraltro, aggiunti i costi connessi all'implementazione dell'IFRS 9.

▪ **Sconfinamenti di importo superiore a € 20.000,00**

L'istruttoria si articola nel modo seguente:

- a) *Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi ad opera del Preposto di filiale Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento):*
- *Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento;*
 - *Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 90 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca;*
 - *Interrogazione profilo di rischio del cliente;*
 - *Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto prodotta dall'apposito applicativo (SARWEB, Profilo Cliente, ecc.);*
 - *Interrogazione CR;*
 - *Interrogazione CERVED (costo minimo € 6,00 max € 30,00);*
 - *Costo medio stampa documenti ipotizzando n. 4 stampe (movimenti + profilo di rischio + Scheda SAR) € 0,40;*
 - *Costo medio a telefonia fissa, di richiesta autorizzazione fra l'organo istruttorio e l'organo deliberativo € 0,5;*
- b) *Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento ad opera del Preposto di filiale + Direzione Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente, Costo medio del contatto telefonico verso apparecchio mobile 3 minuti, € 4,30);*
- c) *Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente, costi e tempi stimati tenuto conto del costo medio orario in relazione all'inquadramento medio riconosciuto alle figure intervenute e del tempo mediamente impiegato (in frazione di ora) dalle figure intervenute nell'esame dell'operazione: € 22,52 - ½ h (Preposto) +€ 32,88 - ½ h Direzione Generale ovvero = € 55,40;*
- d) *In considerazione dei costi medi calcolati come sopra, la Banca ha deciso di addebitare i costi sostenuti solo parzialmente e, per questo motivo, l'importo della CIV per la clientela classificata come "non consumatore" è inferiore a tali costi, anche se detti costi sono quantificabili in misura maggiore, ed è pari a € 70,00 calcolabile come somma dei costi medi (visure + costo telefonico + costo del personale) purché l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a € 300,00. In ragione di quanto sopra rappresentato andrebbero, peraltro, aggiunti i costi connessi all'implementazione dell'IFRS 9.*

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra e dei costi derivanti dalla copertura del conseguente rischio di credito, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché

un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata:

- per lo scaglione n. 1 (importi inferiori a €. 5.000,00): **€ 25,00**
- per lo scaglione n. 2 (importi da €. 5.000,01 fino ad €.20.000,00): **€ 40,00**
- per lo scaglione n. 3 (importi superiori a €. 20.000,00): **€ 70,00.**

applicata in maniera puntuale per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, le seguenti franchigie anche al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a **€ 300,00**.

La Banca, inoltre, non applica la C.I.V. in caso **di incrementi di sconfinamento** (anche misurati in via cumulativa) **di importo pari a 50,00 euro**, calcolati rispetto al saldo disponibile alla data dell'ultimo addebito della C.I.V. o all'importo ridotto a fronte di accrediti. In presenza di accrediti che abbiano fatto diminuire lo sconfinamento, la data da cui si parte per la valutazione degli incrementi, è quella in cui si è verificato l'accredito. Tale previsione risulta opportuna in considerazione del fatto che in tali casi l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica risk-based, risulta semplificata trattandosi di incrementi di importo limitato⁸.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 1.200,00** addebitabile a titolo di CIV.

Si riporta in allegato sotto la lettera "C" le **Tabelle riepilogative** dei costi applicati dalla Banca a titolo di CIV con distinzione in base al tipo di cliente e di rapporto.

⁸ Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico (Rilascio BCCSI del 24.06.2019) che consente il calcolo di tale franchigia

ALLEGATO "A"

Elenco delle voci di spesa compatibili con la CFA

AFFIDAMENTO	VOCE DI SPESA
APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN C/C SEMPLICE A CONSUMATORI	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni
APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN C/C SEMPLICE A CONSUMATORI - CCD	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni
APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN C/C SEMPLICE A CONSUMATORI - MCD	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni
APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN C/C IPOTECARIA A CONSUMATORI	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni
APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN C/C IPOTECARIA A CONSUMATORI - MCD	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni
APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN C/C SEMPLICE A NON CONSUMATORI	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni
APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN C/C IPOTECARIA A NON CONSUMATORI	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni Stipula del contratto Rinnovazione ipoteca Cancellazioni ipotecarie totali Restrizioni Ipotecarie Sussistenza di credito Rilascio svincolo polizza incendio Perizia tecnica Adempimenti notarili Imposte per iscrizione ipotecaria Tassa ipotecaria Imposta Sostitutiva
ANTICIPO FATTURE, CONTRATTI E ALTRI DOCUMENTI	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata Commissioni di presentazione distinta Commissioni incasso crediti anticipati Commissioni di proroga scadenza o richiamo Commissione per insoluto
ANTICIPAZIONI AL SBF	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata Commissioni di presentazione distinta Commissioni incasso crediti anticipati Commissioni di proroga scadenza o richiamo Commissione per insoluto
SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE	Spese per comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata Commissione fissa di incasso Spese insoluto

	Spese richiamo Spese proroga Spese decurtazione Spese protesto
FIDI PROMISCUI	Vedere voci di spesa delle singole forme tecniche

ALLEGATO "B"

Elenco causali ai fini della determinazione del saldo disponibile per l'applicazione della CIV

Di seguito le causali relative a movimenti effettuati a favore dell'intermediario o per cui la Banca **non svolge alcuna attività istruttoria**.

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0001	98	Prenotazione in conto per FAD bloccati in CAI	S
0001	99	Prenotazione in conto per ass.circ.bloccati in CAI	S
0005	00	Prelevamento su nostro bancomat	S
0011	33	Ricarica cellulare tramite Internet	S
0011	34	Ricariche telefoniche tramite ATM	S
0011	35	Ricariche cellulari	S
0014	80	Differenziale IRS	S
0015	00	Rimborso finanziamento	S
0015	01	Ripianamento piano mutuo	S
0015	10	Addebito rata mutuo	S
0015	11	Anticipo su rata mutuo	S
0015	13	Accredito diff.interessi ricondotti soglia legale	S
0015	15	Rimborso R.I.D.	S
0015	20	Addebito effetto diretto	S
0015	30	Rimborso anticipo su effetti/doc. s.b.f.	S
0015	40	Insoluto su anticipo fatture	S
0015	90	Decurtazione effetti	S
0016	00	Commissioni	S
0016	01	Comm. su utenze società elettriche	S
0016	02	Commissioni gestione OTP	S
0016	03	Comm.su società del gas	S
0016	04	Commissioni su servizi di pagamento ICI/IMU	S
0016	05	Comm.su società telefoniche	S
0016	06	Commissioni per pagamento bollettino postale	S
0016	07	Commissioni Viacard	S
0016	08	Canone mensile "Il conto Melograno"	S
0016	09	Commissioni R.I.A.	S
0016	10	Commissioni su effetti/doc. s.b.f.	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0016	11	Commissioni su presentazioni ri.ba.	S
0016	12	Commissioni su presentazioni Mav	S
0016	13	Comm. su present. Rid/Sepa DD	S
0016	14	Comm.attivazione home banking	S
0016	15	Commissioni gestione contratto utente	S
0016	16	Addebito Canone home banking	S
0016	17	Commissioni Rav	S
0016	18	Commissioni su ritiro effetti	S
0016	19	Comm.su insoluti ri.ba	S
0016	20	Commissioni di presentazione fatture	S
0016	21	Commissioni su cassette di sicurezza	S
0016	22	Canone mensile tenuta conto	S
0016	23	Comm.su insoluti Mav	S
0016	24	Comm.insoluti Rid/restituzione Sepa DD	S
0016	25	Commissioni revisione/gestione fido	S
0016	26	Recupero spese su rilascio Carnet Assegni	S
0016	27	Commissioni per richiamo assegni impagati	S
0016	28	Comm.e sp.assegni ins/prot/rich	S
0016	29	Commissione su fido accordato	S
0016	30	Commissioni su crediti di firma	S
0016	31	Conguaglio commissioni su crediti di firma	S
0016	32	Comm. richiesta incasso SEPA B2B	S
0016	33	Comm. richiesta incasso SEPA B2C	S
0016	34	Commissioni prelievi su D/R	S
0016	35	Rimborso commissioni precedentemente addebitate	S
0016	36	Risconto ASL all'esito fattura	S
0016	37	Commissioni su bonifico tramite internet banking	S
0016	38	Commissioni su bonifico tramite remote banking	S
0016	39	Commissioni su bonifico tramite corporate banking	S
0016	40	Commissioni su bonifico	S
0016	41	Comm.inc.doc.div:acquisto biglietti	S
0016	42	Comm.cessione crediti	S
0016	43	Comm.inc.doc.div:certificati d'origine	S
0016	44	Comm.inc.doc.div:contratti	S
0016	45	Comm.inc.doc.div.contributi	S
0016	46	Comm.inc.doc.div:dist.riepilogative mensili	S
0016	47	Comm.inc.doc.diversi	S
0016	48	Canone per utilizzo Carta	S
0016	49	Commissioni per addebito CASH ADVANCE	S
0016	50	Commissioni insoluto/protestato eff./ass.	S
0016	51	Commissioni richiamo effetti/Sepa DD e rimb. DD	S
0016	52	Commissioni decurtazione effetto	S
0016	53	Commissioni pagato effetto	S
0016	54	Commissioni proroga effetto	S
0016	55	Commissioni pagato ri.ba.	S
0016	56	Commissioni pagato r.i.d./Sepa DD	S
0016	57	Commissioni pagato m.av.	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0016	58	Commissioni ass.bancari richiamati check trunc.	S
0016	59	Commissioni esito elettronico assegni	S
0016	60	Commissioni PagoBancomat	S
0016	61	Commissioni prelievo bancomat su altri istituti	S
0016	62	Commissioni rilascio dichiarazioni	S
0016	63	Commissioni transato circuito internazionale	S
0016	64	Commissioni caricamento Minipay su altri istituti	S
0016	65	Commissioni Fastpay	S
0016	66	Commissioni bancomat estero	S
0016	67	Commissioni cambio Lire/Euro	S
0016	68	Commissioni canone pos	S
0016	69	Commissioni Pagobancomat Carta Taxi	S
0016	70	Commiss.per rilascio certificati camerati (Cervis)	S
0016	71	Commissione impagato assegno c/truncation	S
0016	72	Commissioni esito messaggio pagato assegni	S
0016	73	Commissioni su bonifici SEPA da internet banking	S
0016	74	Commissioni su bonifici SEPA da remote banking	S
0016	75	Commissioni su bonifici SEPA da corporate banking	S
0016	76	Commissioni su bonifici SEPA	S
0016	77	Commissioni per attivita' di consulenza titoli	S
0016	78	Commissioni prelievi cirrus maestro	S
0016	79	Commissioni pagamenti cirrus maestro	S
0016	80	Commissioni CartaSi	S
0016	81	Commissioni emissione assegni circolari	S
0016	82	Commissioni American Express	S
0016	83	Commissioni gestione carta di debito	S
0016	84	Commissioni Bankamericard	S
0016	86	Commissioni Diners	S
0016	87	Commissioni per addebito carte di credito cooperat	S
0016	88	Commissioni carta di credito prepagata	S
0016	89	Commissioni carta Jolly	S
0016	90	Commissioni futures	S
0016	91	Commissioni su fatturazione elettronica	S
0016	93	Canone Trading on line	S
0016	94	Commissione OTP Relax Banking	S
0016	95	Commissioni di utilizzo GSM banking	S
0016	96	Commissioni di attivazione GSM banking	S
0016	97	Commissioni di disattivazione GSM banking	S
0016	98	Canone periodico GSM banking	S
0018	00	Interessi e competenze	S
0018	01	Int. e comp. per gestione C/C fino alla chiusura	S
0018	10	Interessi	S
0018	15	Interessi c/c gestioni patrimoniali	S
0018	20	Competenze	S
0018	30	Storno interessi e competenze	S
0018	40	Conguaglio spese per operazione ultimo scalare	S
0018	50	Competenze a Pubblico Ufficiale	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0018	60	Refusione interessi	S
0019	05	Imposta di bollo	S
0019	06	Addebito bolli per dossier titoli	S
0019	84	Tassazione rendite finanziarie DL 461/97	S
0019	87	Tassazione rendite finanziarie DL 461/97 (GPM)	S
0020	00	Cassetta di sicurezza, custodia valori	S
0020	10	Cassetta di sicurezza	S
0020	20	Custodia valori	S
0022	00	Custodia/amministrazione titoli	S
0022	10	Gestione/amministrazione titoli	S
0026	50	Acquisto azioni della banca	S
0031	97	Prenotazione bonifici da distinta	S
0031	98	Prenotazione in conto di anticipi fatture	S
0031	99	Prenotazione in conto di avvisi	S
0034	99	Prenotazione in conto per partite da sistemare	S
0035	00	Storni ri.ba.	S
0035	52	Disposizione di giro Cash Pooling 3x livello	S
0037	00	Insoluti ri.ba.	S
0037	10	Insoluto / Storno R.I.D.	S
0037	16	Insoluto/rimborso SepaDD	S
0037	17	Rifiuto Sepa DD	S
0037	20	Insoluto M.A.V.	S
0041	00	Pagamento/disposizione a mezzo bancomat	S
0041	10	Pagamento a mezzo ns bancomat	S
0041	20	Pagamento a mezzo bancomat	S
0041	30	Pagamento a mezzo Fast Pay	S
0042	00	Effetti insoluti/protestati	S
0042	10	Effetti s.b.f. insoluti/protestati	S
0042	20	Vaglia insoluti/protestati	S
0042	30	Effetti disguidati da restituire	S
0043	00	Operazione PagoBANCOMAT	S
0043	01	Rimborso canone pagobancomat anticipato	S
0043	05	Pagobancomat Carte Taxi	S
0043	10	Operazione POS Unione Europea	S
0043	11	Operazione POS paesi extraeuropei	S
0045	00	Utilizzo carta di credito	S
0045	05	Carta coop.	S
0045	06	Utilizzo carta supermercati	S
0045	10	Viacard	S
0045	11	Telepass-Family	S
0045	15	Carta del Credito Cooperativo	S
0045	20	American express	S
0045	30	Bankamericard visa	S
0045	40	Cartasi	S
0045	49	Fee Collection Mastercard	S
0045	50	Diners Club Int.	S
0045	90	Ricarica carta prepagata	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0045	91	Ricarica carta prepagata TASCA	S
0045	92	Ricarica carta prepagata TASCA da Internet	S
0045	93	Ricarica massiva carta prepagata	S
0045	95	Rilascio + Ricarica carta prepagata TASCA	S
0045	98	Sostituzione carta prepagata TASCA	S
0045	99	Rimborso carta prepagata TASCA	S
0050	02	Restituzione anticipo somma	S
0050	95	Escussione garanzia	S
0050	96	Escussione pegno	S
0055	00	Assegni insoluti/protestati	S
0055	01	Assegno impagato: esito elettronico assegni	S
0055	02	Assegni check truncation:impagato	S
0055	03	Addebito per richiamo assegni impagati da ICCREA	S
0057	00	Restituzione assegni/vaglia irregolari	S
0060	00	Rettifica valute	S
0060	10	Rettifica di valuta per proroga scadenza	S
0065	00	Competenze di sconto	S
0066	00	Spese	S
0066	01	Spese su effetti/documenti	S
0066	02	Spese su ri.ba.	S
0066	03	Spese su r.i.d./Sepa DD	S
0066	04	Spese su m.av.	S
0066	05	Spese su assegni	S
0066	06	Spese impagato assegno check truncation	S
0066	07	Spese ritiro effetti	S
0066	08	Spese condominiali	S
0066	09	Spese su bollettino bancario	S
0066	10	Spese protesto	S
0066	11	Spese Bankpass bollette	S
0066	12	Spese su Rav	S
0066	13	Spese postali richiamo assegni impagati	S
0066	14	Spese DP1 per richiamo assegni impagati	S
0066	15	Spese restituzione assegno	S
0066	20	Spese erogazione mutuo	S
0066	21	Spese su cassette di sicurezza	S
0066	23	Spese deposito capitale Societa` costituyente	S
0066	25	Spese ricarica carta prepagata	S
0066	30	Spese su bonifico	S
0066	31	Penale per coordinate bancarie errate o incomplete	S
0066	32	Penale per ritardato pagamento	S
0066	40	Commissioni insoluto protestato	S
0066	50	Spese per affidamento	S
0066	54	Spese su proroga effetto	S
0066	59	Spese esito elettronico assegni	S
0066	60	Spese produz corrisp e/o prod/invio doc di sintesi	S
0066	61	Spese invio estratto conto titoli	S
0066	62	Spese invio altre comunicazioni	S

Causale	Sottocausale	Descrizione	NO CIV
0066	70	Commissioni per stampa documenti allo sportello	S
0066	72	Spese esito messaggio pagato assegni	S
0066	73	Penale pagamento tardivo assegni	S
0066	74	Spese pagamento tardivo assegni	S
0066	75	Interessi legali pagamento tardivo assegni	S
0066	79	Int. Spese e Penali art. 8 legge 386/90 - assegni	S
0066	80	Spese trimestrali tenuta libretto di controllo	S
0066	81	Costo libretto di controllo	S
0066	82	Costo avviso svecchiamento forzato	S
0066	83	Spese penale c/c	S
0066	88	Spese richieste incasso SEPA B2B	S
0066	89	Spese richieste incasso SEPA B2C	S
0066	90	Spese su ri.ba. di Internet Banking	S
0066	91	Spese su r.i.d./Sepa DD di Internet Banking	S
0066	92	Spese su m.a.v. di Internet Banking	S
0066	93	Spese su ri.ba. di Remote Banking	S
0066	94	Spese su r.i.d./Sepa DD di Remote Banking	S
0066	95	Spese su m.a.v. di Remote Banking	S
0066	96	Spese su ri.ba. di Corporate Banking	S
0066	97	Spese su r.i.d./Sepa DD di Corporate Banking	S
0066	98	Spese su m.a.v. di Corporate Banking	S
0068	00	Storno scritture	S
0068	01	Storno operazioni pagobancomat	S
0068	02	Storno operazioni tesoreria	S
0068	10	Storno protesto a fronte di pagamento	S
0068	20	Storno insoluto a fronte di pagamenti	S
0068	30	Storno per giro cash pooling	S
0068	40	Storno operazioni titoli	S
0068	80	Storno per riclassificazione IAS	S
0068	81	Storno riclassificazione IAS per IACE	S
0068	95	Storno scritture IAS	S
0068	96	Storno scritture IAS per IACE	S
0070	60	Sottoscrizione prestiti obbligazionari della banca	S
0086	20	Rimborso finanz.import	S
0086	40	Rimborso finanz.altri	S
0087	20	Rimborso anticipo export	S
0087	21	Insoluto - Rimborso anticipo export	S
0091	00	Prelevamento bancomat su altri istituti	S
0091	10	Prelievi su ATM di bcc autorizzate da ICCREA	S
0091	11	Prelievi su ATM di bcc non aderenti ICCREA	S
0091	20	Prelevamento contante Unione Europea	S
0091	21	Prelevamento contante paesi extraeuropei	S
0092	00	Costo libretti assegni	S
0092	50	Costo rinnovo libretto D/R	S
0093	00	Costo moduli valutari	S
0094	00	Commissioni e spese su operazioni in titoli	S
0095	00	Commissioni e spese su operazioni con l'estero	S

ALLEGATO "C"

Tablelle riepilogative

CONSUMATORI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO	FRANCHIGIA	MASSIMO TRIMESTRALE
AFFIDATO	€ 12,00	Sconfinamento fino a € 100,00 o di incrementi di sconfinamento di € 50,00	€ 400,00
NON AFFIDATO	€ 12,00	Sconfinamento fino a € 100,00 o di incrementi di sconfinamento di € 50,00	€ 400,00

NON CONSUMATORI – OPZIONE A SCAGLIONI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO		FRANCHIGIA	MASSIMO TRIMESTRALE
AFFIDATO	FINO A € 5.000,00	€ 25,00	Sconfinamento fino a € 300,00 o di incrementi di sconfinamento di € 50,00	€ 1.200,00
	TRA € 5.000,01 e € 20.000,00	€ 40,00		
	OLTRE € 20.000,00	€ 70,00		
NON AFFIDATO	FINO A € 5.000,00	€ 25,00	Sconfinamento fino a € 300,00 o di incrementi di sconfinamento di € 50,00	€ 1.200,00
	TRA € 5.000,01 e € 20.000,00	€ 40,00		
	OLTRE € 20.000,00	€ 70,00		